

ACSM-AGAM S.P.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO A MEZZO DI
BUONI PASTO CARTACEI, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI ACSM-
AGAM S.P.A. E DI ALCUNE SOCIETA' DEL GRUPPO.**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei – in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 18 novembre 2005 – per il personale dipendente delle seguenti Società del Gruppo ACSM-AGAM (in seguito denominate “Società del Gruppo”):

- ACSM-AGAM S.p.A. (in seguito denominata “Stazione Appaltante”);
- AGAM VENDITE S.r.l. unipersonale;
- COMOCALOR S.p.A.;
- ENERCALOR S.r.l. unipersonale;
- ENERXENIA S.p.A.

Il personale dipendente che usufruirà del servizio di cui trattasi è pari a circa 395 (trecentonovantacinque) unità; in caso di riduzione del personale, l'impresa aggiudicataria dell'appalto (in seguito denominata “Appaltatore”) non potrà pretendere alcunché in aggiunta al corrispettivo dell'appalto di cui al successivo articolo 6.

Tenuto conto del numero di personale riportato al comma precedente, il quantitativo complessivo di buoni pasto che l'Appaltatore dovrà emettere e consegnare alla Stazione Appaltante viene stimato, per l'intero periodo di durata dell'appalto di cui al successivo articolo 3, in circa 174.800 (centosettantaquattromilaottocento), di cui:

- 60.600 (sessantamilaseicento), per il personale dipendente della Stazione Appaltante in forza presso la sede di Monza e per il personale dipendente di AGAM VENDITE S.r.l. unipersonale;
- 114.200 (centoquattordicimiladuecento), per il personale dipendente della Stazione Appaltante in forza presso la sede di Como e per il personale dipendente di COMOCALOR S.p.A., ENERCALOR S.r.l. unipersonale e ENERXENIA S.p.A.

Art. 2 – Contratto di appalto

Ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, si farà luogo alla stipula di apposito contratto di appalto (in seguito denominato “Contratto”) fra l'Appaltatore e ciascuna Società del Gruppo.

Fanno parte integrante del Contratto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito denominato “Capitolato”);
- la documentazione inerente l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- la documentazione inerente l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 3 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere – salvo diversa richiesta della Stazione Appaltante – dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Alla scadenza prevista – qualora se ne presentasse l'esigenza ed al solo scopo di non pregiudicare la continuità del servizio – l'appalto potrà essere prorogato dalla Stazione Appaltante, alle stesse condizioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario al completamento della procedura di aggiudicazione del nuovo appalto.

Il servizio potrà avere inizio anche in pendenza della stipula del Contratto.

Art. 4 – Osservanza di prescrizioni e norme

L'Appaltatore è tenuto, nella prestazione del servizio, alla piena ed incondizionata osservanza delle prescrizioni contrattuali, nonché delle norme contenute nel Capitolato e nei provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti – o che entreranno in vigore dopo la stipulazione del Contratto – in materia di contratti pubblici in generale, di contratto di lavoro, di sicurezza, di salute, di igiene sul lavoro e di quant'altro possa comunque interessare l'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare:

- le norme interne, in particolare quelle di sicurezza, in vigore presso la Stazione Appaltante;
- tutte le prescrizioni che di volta in volta venissero emanate dalla Stazione Appaltante.

Art. 5 – Condizioni locali

L'Appaltatore è tenuto ad essere pienamente a conoscenza - oltre che della natura, dell'entità, della destinazione e del luogo di prestazione del servizio oggetto dell'appalto – anche delle condizioni locali che possono avere comunque attinenza al servizio stesso (quali, ad esempio: condizioni di mercato, vie di comunicazione e di accesso al luogo, mezzi di trasporto, condizioni sanitarie, ecc.).

All'Appaltatore non spetterà alcun compenso ulteriore e diverso dal corrispettivo dell'appalto di cui al successivo articolo 6, anche se dovessero verificarsi maggiori difficoltà nella prestazione del servizio.

Art. 6 – Prezzi unitari

Per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto vengono riconosciuti, dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, i seguenti prezzi unitari:

- Euro _____,___ (_____), per ciascun buono pasto destinato al personale dipendente della Stazione Appaltante in forza presso la sede di Monza e al personale dipendente di AGAM VENDITE S.r.l. unipersonale;
- Euro _____,___ (_____), per ciascun buono pasto destinato al personale dipendente della Stazione Appaltante in forza presso la sede di Como e al

personale dipendente di COMOCALOR S.p.A., ENERCALOR S.r.l. unipersonale e ENERXENIA S.p.A.

I suddetti prezzi unitari si intendono:

- comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande;
- come corrispettivi unitari omnicomprensivi per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, così come descritto al precedente articolo 1.

Art. 7 – Modalità di addebito del corrispettivo complessivo

Il corrispettivo complessivo del servizio oggetto dell'appalto verrà addebitato mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di buoni pasto mensilmente consegnati alla Stazione Appaltante, nonché dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 6.

In proposito si precisa che l'Appaltatore dovrà fatturare direttamente alle singole Società del Gruppo interessate al servizio le quote del corrispettivo complessivo che risulteranno di loro competenza, in relazione ai quantitativi di buoni pasto effettivamente assegnati a ciascuna Società.

Con riferimento a ciascuna fattura mensile, l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante una distinta dei buoni pasto utilizzati, presso ciascun esercizio convenzionato, da ciascun lavoratore dipendente delle singole Società del Gruppo.

Art. 8 – Pagamenti

Le fatture di cui al precedente articolo 7 saranno pagate all'Appaltatore a 45 (quarantacinque) giorni fine mese data fattura, tramite bonifico bancario.

Art. 9 - Riservatezza del contratto

Il Contratto e tutti i suoi allegati costituiscono documenti riservati.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza, anche nei confronti dei propri eventuali subappaltatori, in merito a tutti i documenti di cui sopra e a quant'altro inerente alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Art. 10 - Subappalto

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare in subappalto – in tutto o in parte - il servizio assunto, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

In ogni caso l'autorizzazione al subappalto potrà essere concessa dalla Stazione Appaltante, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, nei limiti consentiti ed alle condizioni previste

dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., cui si fa espressamente rinvio.

Art. 11 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a prestare il servizio oggetto dell'appalto, come descritto al precedente articolo 1, in conformità alle seguenti prescrizioni minime:

- a) la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, in formato elettronico, i dati del personale dipendente avente diritto ai buoni pasto, distintamente per ciascuna Società del Gruppo, nonché le eventuali variazioni dei dati stessi;
- b) sulla scorta dei dati sopra indicati, l'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, all'emissione e alla successiva consegna dei buoni pasto necessari, presso la sede legale e presso la sede amministrativa della Stazione Appaltante;
- c) la consegna dei buoni pasto presso le due sedi della Stazione Appaltante dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari - oppure entro il più breve termine eventualmente indicato dall'Appaltatore in sede di relazione descrittiva del progetto tecnico [documento 2) della busta "B – Offerta tecnica", di cui al paragrafo 10. del disciplinare di gara] – a decorrere dalla data dell'ordinativo inoltrato per via telematica dalla Stazione Appaltante;
- d) i buoni pasto avranno validità sino alla fine del dodicesimo mese successivo a quello di emissione; il mese di scadenza dovrà essere riportato, a stampa, su ciascun buono, il quale dovrà contenere anche i seguenti dati:
 - la società di riferimento;
 - la ragione sociale della società di emissione;
 - il valore facciale espresso in euro;
 - il nominativo del dipendente (solo sull'intestazione del *carnet*);
 - il codice identificativo del buono, contenente anche l'anno di riferimento;
 - uno spazio riservato all'apposizione della firma dell'utilizzatore, della data di utilizzo e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono viene utilizzato;
 - la dicitura **"il buono non è cumulabile, nè cedibile, nè commerciabile, nè convertibile in denaro, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore"**;
- e) l'Appaltatore è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto;
- f) i buoni pasto dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante mediante distinti plichi sigillati, intestati alle singole Società del Gruppo; per ACSM-AGAM SPA sede di Como, COMOCALOR SPA, ENERCALOR SRL E ENERXENIA SPA ciascun plico dovrà contenere i *carnets* in ordine alfabetico, relativi a tutto il personale dipendente di ciascuna Società, ferma restando la produzione di un tabulato nominativo generale distinto per Società, struttura e anno di riferimento, nonché gli stessi dati in formato elettronico, da concordare con la Stazione Appaltante; mentre per ACSM-AGAM SPA di Monza e AGAM VENDITE Srl ciascun plico dovrà contenere i *carnets* in ordine di matricola, ferma restando la produzione di un tabulato nominativo generale ordinato per matricola distinto per Società, struttura e anno di riferimento, nonché gli stessi dati in formato elettronico, da concordare con la Stazione Appaltante;

g) l'Appaltatore dovrà stipulare convenzioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 8 del D.P.C.M. 18 novembre 2005, con almeno n. 110 (centodieci) esercizi ubicati nei Comuni di seguito indicati:

- Barlassina;
- Brunate;
- Casnate con Bernate;
- Cantù;
- Capiago Intimiano;
- Carimate;
- Cernobbio;
- Cermenate;
- Como;
- Cucciago;
- Erba;
- Grandate;
- Montano Lucino;
- Monza;
- Rovellasca;
- Rovello Porro;
- San Fermo della Battaglia;
- Senna Comasco;
- Villasanta.

Al riguardo si precisa che l'Appaltatore dovrà garantire la stipula di convenzioni con almeno:

- n. 30 (trenta) esercizi ubicati nel Comune di Como;
- n. 30 (trenta) esercizi ubicati nel Comune di Monza, entro il raggio di km 10 (dieci) dalla sede legale della Stazione Appaltante, situata in Via Canova n. 3.
Dei suddetti 30 (trenta) esercizi, almeno 3 (tre) dovranno essere ubicati entro il raggio di metri 500 (cinquecento) dalla citata sede legale della Stazione Appaltante;
- n. 10 (dieci) esercizi ubicati nel Comune di Cantù;
- n. 10 (dieci) esercizi ubicati nel Comune di Erba;
- n. 2 (due) esercizi ubicati in ciascuno dei restanti Comuni.

Qualora dovessero verificarsi inadempienze da parte degli esercizi convenzionati, l'Appaltatore dovrà comunque provvedere in merito, anche prevedendo l'esclusione degli esercizi inadempienti e la loro sostituzione.

La Stazione Appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di richiedere all'Appaltatore la stipula di convenzioni con esercizi ubicati in altri Comuni, diversi da quelli sopra indicati, nonché, in generale, la stipula di ulteriori convenzioni, qualora quelle già in essere non consentano di assolvere il servizio con modalità giudicate soddisfacenti dalla stessa Stazione Appaltante.

Ogni eventuale variazione all'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante;

h) l'Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la possibilità, per il personale dipendente di ciascuna Società del Gruppo, di consumare pasti presso gli esercizi convenzionati **dalle ore 00,01 alle ore 24,00, dal lunedì alla domenica;**

- i) l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante sia le nuove convenzioni che avrà ritenuto di dover stipulare, sia quelle stipulate su richiesta della stessa Stazione Appaltante;
- l) a semplice richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore fornirà i dati che permettano l'elaborazione di statistiche riguardanti l'utilizzo dei buoni pasto, su *file excel*, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante;
- m) in caso di mancato funzionamento del sistema informatico per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà attivare un sistema sostitutivo tramite moduli manuali che consenta l'emissione dei buoni pasto;
- n) sono a carico dell'Appaltatore le spese derivanti da eventuali danni da chiunque cagionati o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio oggetto dell'appalto;
- o) l'Appaltatore dovrà impegnarsi a ritirare periodicamente, dalla Stazione Appaltante, i buoni pasto non utilizzati, scaduti o rovinati, senza oneri a carico della Stazione Appaltante, provvedendo all'emissione di note credito per lo stesso valore di emissione, i.v.a. compresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di restituzione dei buoni. Le note credito verranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, l'Appaltatore provvederà ad effettuare un accredito di pari importo, a favore della Stazione Appaltante.

Art. 12 – Valore facciale del buono pasto e caratteristiche del pasto

Il valore facciale del buono pasto sarà pari a:

- Euro 9,00 (novevirgolazerozero), per il personale dipendente della Stazione Appaltante in forza presso la sede di Monza e per il personale dipendente di AGAM VENDITE S.r.l. unipersonale;
- Euro 5,29 (cinquevirgolaventinove), per il personale dipendente della Stazione Appaltante in forza presso la sede di Como e per il personale dipendente di COMOCALOR S.p.A., ENERCALOR S.r.l. unipersonale e ENERXENIA S.p.A.

L'Appaltatore dovrà garantire che presso gli esercizi convenzionati sia possibile consumare un pasto, di buona qualità e in misura adeguata, di norma composto da:

- un primo piatto a scelta fra almeno tre proposti ogni giorno e comprendenti un piatto asciutto, uno in brodo ed un piatto di riso, con ulteriore possibilità di scelta fra piatto (asciutto o di riso) con condimento o senza condimento;
- mezzo litro di acqua minerale (gassata o naturale) o un quarto di litro di vino rosso o bianco o una bibita da un terzo di litro;
- un contorno, con possibilità di scelta fra almeno tre pietanze;
- un secondo piatto caldo a scelta fra almeno due proposti ogni giorno e comprendenti un piatto di carne fresca (bovina o suina o avicola o di coniglio) e un piatto di pesce;
- in alternativa al secondo piatto caldo, un secondo piatto freddo o una portata di formaggio;
- pane, coperto e servizio;
- caffè.

Art. 13 - Requisiti degli esercizi convenzionati

Gli esercizi convenzionati con l'Appaltatore per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 del D.P.C.M. 18 novembre 2005.

Art. 14 – Disciplina d'uso

I buoni pasto non saranno cedibili, commerciabili, cumulabili o convertibili in denaro e dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'intero valore facciale.

L'utilizzatore del buono pasto esigerà regolare ricevuta fiscale o altro documento idoneo previsto dalla normativa fiscale.

La Stazione Appaltante si intende sollevata da qualsiasi pretesa che i gestori degli esercizi convenzionati dovessero avanzare nei suoi confronti.

Art. 15 – Vigilanza e controllo

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti dell'Appaltatore, finalizzate alla verifica della qualità del servizio.

Art. 16 - Sospensione del servizio

L'Appaltatore non può sospendere la prestazione del servizio in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

Art. 17 – Tutela del personale dipendente dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a:

- applicare integralmente, nei confronti del proprio personale dipendente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di contribuzione eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad osservare, nei confronti del proprio personale dipendente, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 18 – Responsabilità

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante – assumendosene in proprio la completa responsabilità – da tutti i danni diretti o indiretti, cagionati a persone e cose e da quelli arrecati o subiti da terzi, comunque dipendenti dalla prestazione del servizio oggetto dell'appalto e/o causati dal proprio personale.

L'Appaltatore dovrà quindi tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi lagnanza o richiesta di danni che possa essere avanzata da terzi in relazione al Contratto, intervenendo negli eventuali giudizi e sollevando la Stazione Appaltante da ogni spesa, anche relativa alla difesa legale.

In caso di danni causati dall'Appaltatore o dal subappaltatore alla Stazione Appaltante, quest'ultima ha facoltà di trattenere a titolo cautelativo sui pagamenti dovuti un importo pari alla richiesta di risarcimento. Detto importo sarà svincolato soltanto al momento della definizione della pratica di danno da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o della loro compagnia di assicurazione e potrà essere liquidato al danneggiato che provi il danno riportato.

L'Appaltatore è altresì responsabile per eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante e/o al personale dipendente delle Società del Gruppo avente diritto ai buoni pasto, dal mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e del commercio in genere, o da negligenza o colpa degli esercizi convenzionati.

Art. 19 – Indennizzi e assicurazioni

L'Appaltatore dovrà indennizzare tutti i danni provocati a persone o a cose in relazione alla prestazione del servizio oggetto dell'appalto, assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni altro reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.

L'Appaltatore dovrà pertanto stipulare una polizza assicurativa a copertura:

- del rischio di qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti presso gli esercizi convenzionati, con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e con il limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni alla singola persona e di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni alle cose;
- dei rischi *in itinere* legati all'utilizzo dei buoni pasto, con un massimale non inferiore a Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) per persona, in caso di morte e non inferiore a Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) per persona, in caso di invalidità permanente.

Copia della suddetta polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipulazione del Contratto.

In caso di subappalto, anche il subappaltatore dovrà stipulare analoga polizza assicurativa.

Art. 20 – Garanzia fidejussoria per l'esecuzione del Contratto

In applicazione del disposto dell'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà produrre una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) per l'esecuzione del Contratto, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La garanzia fidejussoria dovrà essere presentata, con le modalità indicate nel bando di gara e/o nel disciplinare di gara, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Al riguardo si precisa che l'importo contrattuale è costituito dal prodotto del quantitativo complessivo stimato di buoni pasto consegnati alla Stazione Appaltante durante il periodo di validità dell'appalto – quantitativo riportato, unitamente alla sua suddivisione, al precedente articolo 1 - per i prezzi unitari riportati al precedente articolo 6.

Art. 21 – Spese

Le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per la tassa di registrazione del Contratto, bollo, diritti, ecc.

Le prestazioni di cui al Capitolato rientrano nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

Art. 22 – Penale per ritardi nella consegna dei buoni pasto

In caso di mancato rispetto, per causa imputabile all'Appaltatore, del termine di consegna dei buoni pasto stabilito al precedente articolo 11, comma 1, lettera c), l'Appaltatore sarà passibile, per ciascun giorno di ritardo, di una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo complessivo mensile riferentesi al mese nel quale si è verificato il ritardo nella consegna.

L'ammontare complessivo delle penali applicabili in base al comma precedente non potrà, in ogni caso, eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni.

L'applicazione della penale non esime l'Appaltatore dagli oneri derivantigli dal Contratto.

L'ammontare della penale verrà trattenuto sull'importo della fattura relativa al corrispettivo complessivo mensile di cui al primo comma.

Art. 23 – Inadempienze dell'Appaltatore

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzioni pecuniarie di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna, da applicarsi a cura della Stazione Appaltante.

L'applicazione della sanzione pecuniaria sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare delle sanzioni pecuniarie sarà ritenuto sui pagamenti dovuti.

Art. 24 – Esecuzioni d'ufficio

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, gli interventi sostitutivi necessari per il regolare andamento del servizio.

Art. 25 – Revoca dell'appalto

La Stazione Appaltante, previa eventuale applicazione del disposto dell'articolo precedente, può procedere alla revoca dell'appalto nei seguenti casi:

- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, non regolate in seguito a diffida formale della Stazione Appaltante;
- b) arbitrario abbandono o sospensione unilaterale, da parte dell'Appaltatore, del servizio oggetto dell'appalto;
- c) quando l'Appaltatore, senza il consenso della Stazione Appaltante, avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al Contratto;
- d) quando l'Appaltatore venisse dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali.

La revoca dell'appalto comporterà l'incameramento, da parte della Stazione Appaltante, della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo 20, fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni.

Art. 26 – Recesso della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle sole prestazioni rese da quest'ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore, da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

Art. 27 – Foro competente

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore saranno di competenza esclusiva del foro di Monza.

Art. 28 – Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente i seguenti articoli del Capitolato:

- articolo 1;
- articolo 2;
- articolo 3;
- articolo 5;
- articolo 6;
- articolo 7;
- articolo 8;
- articolo 11;
- articolo 15;
- articolo 16;
- articolo 18;
- articolo 19;
- articolo 21;
- articolo 22;
- articolo 23;
- articolo 24;
- articolo 25;
- articolo 26.

....., lì

FIRMA

.....

(obbligatoria)